REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1991

che stabilisce, per il 1992, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere destinata al finanziamento di azioni intese al miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione ; che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1314/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva [3], il 2 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori di olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di azioni da svolgere in detti paesi ai fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva ;

considerando che è opportuno precisare le modalità d'esecuzione di dette azioni ; che è altresì opportuno definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di produttori ;

considerando che è opportuno fissare una data limite per la firma dei contratti o delle convenzioni con gli organismi incaricati dell'esecuzione del programma ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri interessati trasmettano alla Commissione un rapporto sull'esecuzione del programma all'inizio dell'anno successivo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le azioni da svolgere nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva.

2. Tali azioni riguardano :

a) la lotta contra la mosca dell'olivo (Dacus oleae) ed eventualmente altri organismi nocivi ;

b) il miglioramento delle condizioni di trattamento degli oliveti di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti.

Articolo 2

Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione, applicata ai sensi dell'articolo del regolamento (CEE) n. 1314/90. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 3

In base agli importi disponibili, ciascuno Stato membro produttore stabilisce un programma per la totalità o per una parte delle azioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende :

a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni ;

b) qualora ciò sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni ;

c) un progetto per la costituzione o il mantenimento di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in ciascuna zona di produzione prioritaria ; il sistema deve comprendere, in particolare :

— i metodi di misurazione della popolazione di mosche dell'olivo e di altri organismi nocivi,

— un dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento,

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
[3] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 5.

— mezzi di formazione e di informazione dei produttori,

— mezzi di valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento;

d) un progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti necessari in ciascuna zona di produzione.

Articolo 5

Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il programma comprende:

— un progetto di corsi di formazione dei produttori per il trattamento degli olivi, il periodo ottimale della raccolta delle olive, i metodi di raccolta e di trasformazione delle olive;

— un progetto di corsi di formazione per i responsabili e il personale tecnico dei frantoi sui metodi di conservazione e di trasformazione delle olive, nonché sulla qualità e sul magazzinaggio degli oli prodotti.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione il programma delle azioni entro il 31 ottobre 1991.

Il programma comprende, in particolare:

a) la descrizione particolareggiata delle azioni previste, la loro durata e il loro costo;

b) l'elenco dei prodotti e dei materiali di trattamento necessari, con il loro costo unitario;

c) l'elenco dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni.

2. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla ricezione del programma, la Commissione può chiedere allo Stato membro qualsiasi modifica del programma stesso che essa ritenga opportuna.

3. Il programma è definitivamente adottato dallo Stato membro entro il 30 novembre 1991 e immediatamente trasmesso alla Commissione.

I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni sono stipulati anteriormente al 1° marzo 1992.

Il programma viene eseguito sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.

4. Sono ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento le spese che risultano dal programma adottato dallo Stato membro dopo l'adattamento dello stesso effettuato in conformità delle eventuali richieste della Commissione. Tuttavia, le spese di esecuzione dei trattamenti sono assunte a carico per un massimo del 50 %.

Articolo 7

I trattamenti possono essere eseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o dalle relative unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.

Gli insetticidi da utilizzare contro la mosca dell'olivo, in caso di esecuzione dei trattamenti, devono essere impiegati mediante supporto di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati della prescrizione dei trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. L'impiego degli insetticidi deve far sì che nessun residuo sia riscontrabile nell'olio prodotto con olive provenienti dalle zone oleicole trattate.

Sono altresì utilizzabili i metodi di lotta biologica integrata.

Articolo 8

I pagamenti inerenti ai contratti o alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) verranno effettuati su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e successivamente all'accertamento della loro regolarità da parte delle autorità competenti.

Un'anticipazione nei limiti del 30 % potrà essere versata all'atto della stipula del contratto o della convenzione dietro presentazione di una cauzione di importo equivalente; lo Stato membro interessato può, tuttavia, rendersi garante per i centri od organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.

Articolo 9

Gli Stati membri produttori interessati dal programma applicano un regime di controllo inteso a garantire che le azioni previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano correttamente eseguite. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste e le trasmettono il programma di cui all'articolo 4.

La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modifica del regime del contratto da essa ritenuta opportuna.

Gli Stati membri interessati redigono un rapporto sull'esecuzione del programma e lo trasmettono alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 1992.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione